



IL PRINCIPIO DI ONESTÀ

Marina Bordonali

Il dirigente scolastico
ha l'obbligo della trasparenza
e della riservatezza
per offrire agli allievi
un esempio di onestà

se servir de toutes les pièces qui le composent.

*È molto più facile essere un eroe che un galantuomo.
Eroi si può essere una volta tanto;
galantuomini, si deve essere sempre.
(L. Pirandello, *Il piacere dell'onestà*, 1917)*

La scuola, come ogni pubblica amministrazione, è regolata da una serie di principi, che dovrebbero assicurarne il buon andamento, previsti dall'art. 97 della Costituzione: legalità, imparzialità, trasparenza ed altro ancora. Agendo nel loro rispetto si eseguono esclusivamente gli atti previsti dalla legge. Nella scuola, però, questo non basta: serve ricomporre il dettato delle norme al principio autonomistico che dal 2000 ha concesso agli istituti scolastici di decidere la strada da seguire per la formazione e l'istruzione dei propri studenti. Occorre, dunque, un criterio guida che uniformi i com-

portamenti e li orienti al conseguimento del bene comune che si può individuare nell'*onestà* quale bene morale¹, valore umano, principio etico e di gestione il quale, arrecando benefici individuali, ancor più ne apporta all'interno di una comunità e, se esteso, anche a livello territoriale.

Recenti studi della Scuola di Amministrazione (SdA) Bocconi², derivati da una ricerca americana³, hanno evidenziato come l'integrità dei dirigenti sia di stimolo ai dipendenti e ne aumenti la produttività; ma, già dal XVII secolo, il *valentuomo* è stato un modello ideale di equilibrio⁴ e a tutt'oggi l'esempio di una società onesta trova il suo primo microcosmo tra i banchi dell'aula, luogo in cui si definiscono i comportamenti validi soprattutto grazie all'esempio e alla consuetudine del rispetto verso la legge e nei confronti delle persone.

Vari sono gli ambiti di applicazione del principio di *accountability* o responsabilità nel mondo della scuola, dalla gestione e rendicontazione⁵ delle risorse umane e finanziarie (bilancio sociale) alla valutazione degli studenti, ciascuno è importante, ma si realizza pienamente soltanto se viene integrato in uno scenario più generale e vengono riconosciute la correttezza e l'onestà delle prassi e delle scelte. A seguire alcuni esempi.

ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB

Se fino ad alcuni anni fa bastavano pochi passi compiuti nell'atrio di una scuola per cogliere, grazie ad un insieme intangibile di percezioni, il clima organizzativo che vi regnava, oggi basta ancor meno: un veloce click sull'home page del sito web e, da qualsiasi postazione si operi, entriamo nel cuore dell'organizzazione.

Una scuola che pone la trasparenza tra i propri obiettivi di sviluppo deve necessariamente attrezzarsi con un sito web che risponda a ben precise caratteristiche, quelle previste dal CAD (Codice Amministrazioni Digitali)⁶ vigente dal 2005, allegramente disatteso per anni, quindi revisionato nel gennaio 2012 ed ora finalmente cogente per le pubbliche amministrazioni. Il CAD prescrive che i cittadini e le imprese abbiano diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni. Non basta, il sito può e deve costituire l'interfaccia di comunicazione trasparente (in quanto vi risiedono tutte le comunicazioni) con ogni tipologia di utente: dalle famiglie ai fornitori, agli studenti e anche ai semplici visitatori. Un esempio di sito accessibile e rispettoso del CAD è quello di un piccolo istituto comprensivo lombardo che si è posto da anni quale apripista per tale innovato settore, <http://www.iccastellucchio.gov.it/>, il cui albo pretorio prevede un'ampiezza di sezioni tale da assicurare la completa trasparenza dell'azione amministrativa e di gran parte della vita organizzativa della scuola stessa in quanto tutto il personale può visionare le circolari di servizio, tenere monitorato il proprio tempo di lavoro, le assenze, ecc. Gli accessi, regolamentati da password, contemperano le esigenze di privacy con quelle di *accountability*.

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Premesso che è il dirigente scolastico ad assegnare i docenti alle classi *“avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo”*⁷, per uscire da una pericolosa discrezionalità e far sì che ciascun docente possa lavorare con fiducia e serenità, è necessario operare secondo criteri generali deliberati dal Consiglio d'istituto e preceduti dalla consultazione del Collegio dei docenti tramite i dipartimenti disciplinari.

Tali criteri vengono impiegati per favorire il successo formativo degli studenti ed assicurare pari opportunità di apprendimento agli stessi, la *ratio generale* è sempre l'interesse degli studenti. Anzitutto, nella secondaria di secondo grado si deve procedere sulla base della classe di concorso in base alla quale vi è stato l'accesso al posto e sulla quale viene calcolato l'organico provinciale, questo per evitare che si creino situazioni di conflitto a livello territoriale. Ritenendo la continuità educativo-didattica un valore, l'assegnazione deve avvenire dando priorità alla

continuità didattica, compatibilmente con la formazione delle cattedre e con i risultati del precedente anno scolastico; per analogia, si deve cercare di distribuire su più classi le discontinuità derivanti da trasferimenti, cessazioni dal servizio, ecc.

Infine, si deve tenere conto delle attitudini personali e professionali del docente laddove queste possano costituire un valore aggiunto nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia che regola la PA. Il dirigente scolastico può scostarsi dai criteri solo in casi eccezionali e motivatamente⁸.

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

La valutazione degli studenti è operazione delicata e densa di significati su diversi versanti: in primis da quello giuridico, in cui vigono norme generali e di settore, a quello psicologico, in cui si mescolano elementi diversi a volte fra loro confliggenti; per tale ragione gli atti della valutazione scolastica, talvolta, possono apparire contraddittori ad un'ispezione realizzata da un soggetto terzo.

Nella scuola si valuta per controllare l'apprendimento, riprogettare il percorso didattico, validare le esperienze fatte, certificare i risultati raggiunti (competenze) e, infine, premiare il merito. Ciò comporta che, dietro ad un piccolo numero, stiano molti elementi diversi quali i processi formativi (strategie, metodi, strumenti, ecc.), il clima relazionale della classe e del Consiglio di classe, l'operato dell'istituto scolastico (inteso nella sua più ampia accezione di tessuto connettivo della formazione), gli esiti dell'apprendimento e, infine, il contesto di provenienza degli alunni (impariamo quel che è riconosciuto significativo per noi). Si aggiunga che ogni Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

Va infine precisato che la valutazione di uno studente non può, e soprattutto non deve, corrispondere esclusivamente alla media aritmetica delle singole valutazioni in itinere, ma obbligatoriamente dovrà tener conto dei suoi progressi, della partecipazione costruttiva al dialogo educativo, del raggiungimento di un autonomo metodo di studio e, infine, dirà delle disposizioni del ragazzo verso l'apprendimento. Esistono poi competenze trasversali fondamentali per quel traguardo formativo così importante che va ascritto al concetto di *cittadinanza consapevole* che non emergono, soprattutto nella secondaria di secondo grado nella quale maggiormente si concentrano le problematiche derivanti dalla valutazione negativa di un percorso annuale o quinquennale, dalle discipline tout court, ma del cui conseguimento il Consiglio di classe non può non tener conto.

Quanto esposto, però, non inficia il principio per cui ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni e ribadito dal D.P.R. 122/09, ma quel nume-

ro di cui si diceva dianzi spesso è una *matrioska* di tutti quegli elementi cui sopra si è accennato.

È pertanto rilevante che le istituzioni scolastiche si organizzino con la massima trasparenza affinché dagli atti interni dei Consigli di classe, ovvero dei gruppi disciplinari ed infine dal Collegio dei docenti, organo tecnico competente sulla valutazione per eccellenza, emergano con chiarezza i criteri ai quali ci si è attenuti; inoltre, per ogni singola decisione assunta, è di fondamento che vi sia sempre l'adeguata, ampia e nel contempo precisa motivazione che ha indotto la decisione sia essa unanime piuttosto che desunta dalla volontà della maggioranza dei presenti. In vista anche del disposto dell'O.M. 330/97, che all'art. 9 recita: "tutti gli atti e i documenti [...] relativi alla carriera scolastica sono oggetto del diritto di accesso [...] l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti appartenenti al medesimo procedimento", il dirigente scolastico predisporrà una serie di strumenti a supporto della discussione collegiale utili a ricostruire il dibattito, le ragioni dei vari attori e tutto quanto possa servire a far luce sull'iter della deliberazione.

Ciò detto, la trasparenza dell'agire della pubblica amministrazione e la tutela della riservatezza degli amministrati costituiscono ormai due principi irrinunciabili del nostro ordinamento giuridico e, in particolare, sono divenuti, nel corso dell'ultimo decennio, pilastri della vita di una scuola che si voglia dire rispettosa di alunni e personale. Le leggi che disciplinano la concreta attuazione di tali principi (L. 241/1990 e D.Lgs. 196/2003) sono tuttavia ispirate a valori diversi e la loro armonizzazione va operata con equilibrio, soprattutto quando ad essere in gioco sono dei minori. L'apparente inconciliabilità tra le due opposte esigenze di conoscibilità dei documenti amministrativi e di segretezza dei dati personali pone complessi problemi non solo teorici, ma soprattutto pratici, in considerazione dell'ampiezza

di una *zona grigia* per la quale rimane incerto se debba prevalere l'accesso o la riservatezza: certo è che ogni caso va analizzato nella propria unicità e a guidare le scelte per il rilascio della documentazione non può che essere quel *principio di onestà*, al quale ci si è richiamati più volte, che farà pendere l'ago della bilancia nella direzione più opportuna. Questa, infatti, è una fase particolarmente delicata del procedimento nella quale serve aver ben presenti i principi di pertinenza, finalità e necessità per non rischiare di cadere in un eccesso di dati e documenti messi a disposizione dell'interessato che potrebbero persino comportare situazioni fuorvianti.

Per concludere, si può affermare che, seguendo il principio di onestà, le migliori energie e competenze professionali presenti nel settore scolastico vengono davvero poste al servizio della creazione di valore per i giovani, futuri cittadini.

Note

¹ Cicerone, *De Officiis*, NUE, Torino, 2012.

² A. Turrini, G. Valotti, Intervento sulla riforma del pubblico impiego: "I dirigenti pubblici e l'importanza di chiamarsi Onesto", <http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003081-351.html>, 18 maggio 2012.

³ S. Fernandez, Y. J. Cho, J. L. Perry, *How to motivate public employees? Focusing on leadership as an important motivational factor*, 2010.

⁴ B. Pascal, « L'honnêteté », in *Pensieri*, Garzanti Libri, Milano, 2007.

⁵ Nell'ultimo quinquennio il bilancio sociale si è configurato come un percorso attraverso il quale una comunità professionale illustra la propria opera mirata al conseguimento degli obiettivi fissati.

⁶ Codice Amministrazioni Digitali (CAD) - D.Lgs. del 30 dicembre 2010 n. 235.

⁷ Art. 396 del TU 297/94.

⁸ Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95.

Marina Bordonali - Dirigente scolastico del Liceo Scientifico *Belfiore* di Mantova.

Le cinque allegre comari di Brusson 50x70 cm.

